



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

COPIA

Ufficio: U.U. PERSONALE

DETERMINAZIONE n. 679 del 17-11-2021
(Rif. prop. 672)

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - ANNO 2021

C.I.G.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 38 del 28.12.2020 e n. 36 del 30.12.2020, i Comuni di Pieve di Soligo e di Refrontolo hanno convenuto di esercitare in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, fino al 31.12.2021 tutti i compiti e attività assegnati al Servizio Affari Generali, nel rispetto delle norme contenute nella convenzione sottoscritta in data 31.12.2020, repertorio scritture private del Comune di Pieve di Soligo n. 1535;

Visti i decreti n. 7 del Sindaco del Comune di Pieve di Soligo e n. 4 del Sindaco del Comune di Refrontolo, entrambi in data 31.12.2020, con cui, in attuazione degli artt. 13 e seguenti del CCNL 21.05.2018, la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Affari Generali fino al 31.12.2021 e sono stati individuati gli eventuali sostituti;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale di Pieve di Soligo:

- n. 6 del 30.03.2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023;
- n. 7 del 30.03.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale di Pieve di Soligo n. 59 del 30.03.2021 e n. 62 del 19.04.2021 con cui sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi Comunali, rispettivamente, le dotazioni finanziarie e gli obiettivi gestionali per il triennio 2021 – 2023;

Visti gli obiettivi e le dotazioni finanziarie attribuiti a questo Servizio;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Visto il Contratto collettivo integrativo (CCI) per il triennio 2019-2021 sottoscritto tra le parti in data 23 dicembre 2019;



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

Visto l'art. 67 del predetto CCNL che disciplina le modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, e in particolare, stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, al netto di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Tale importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- l'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
 - di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del medesimo CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019. Tale importo è escluso dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 (dichiarazione congiunta n. 5 al medesimo CCNL e delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG);
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Tale importo è escluso dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 (dichiarazione congiunta n. 5 al medesimo CCNL e delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG);
 - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- in aggiunta alle predette risorse stabili, il Fondo può essere incrementato di anno in anno con importi variabili come previsto ai commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 67;

Dato atto che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- l'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018 il quale prevede espressamente che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa a carico del bilancio, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto del succitato art. 23, comma 2 del decreto legislativo n.75/2017;
- l'art. 11, comma 1 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, il quale stabilisce che il limite di cui al succitato art. 23 del decreto legge n. 75/2017, non opera relativamente agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

Visti altresì:

- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato...omissis... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il DM 27 aprile 2020 che chiarisce che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;
- la nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato illustra la procedura applicativa idonea per adeguare il predetto limite, indicando, come segue, la modalità idonea ad adeguare il predetto limite:
“...la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:
 1. *fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera);*
 2. *personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede, ecc.)”;*

Verificata quindi, secondo le istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la succitata nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020, la consistenza dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 rispetto a quelli in servizio nell'anno 2021, al fine di determinare l'eventuale incremento del fondo per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite delle risorse dell'anno 2018:

- dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 = n. 47,41
- dipendenti in servizio nell'anno 2021 rilevati sulla base dei cedolini emessi per il solo personale a tempo indeterminato avente diritto al trattamento accessorio/12 = 48,54
- differenza dipendenti in servizio nel 2021 rispetto al 31/12/2018 = + 1,13;



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

Dato atto pertanto che, con riferimento all'anno 2021, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, può essere adeguato in aumento della somma di € 6.369,13 (valore medio fondo 2018 € 5.636,40 x 1,13) e che lo stesso risulta quindi pari ad € 273.596,27;

Vista la nota prot. n. 257831 del 18/12/2018, con la quale il MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha riassunto i pareri delle diverse sezioni della Corte dei Conti in merito alle tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 04.10.2021 ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del codice della strada anno 2021 - art. 208 D.lgs. 285/92. Modifica deliberazione di G.C. n. 36 del 26.02.2021", con cui la Giunta Comunale ha approvato il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione previste dal D. Lgs. 285/1982 preventivati nel Bilancio di Previsione 2021, pari ad € 1.680,00;

Richiamata la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 04.10.2021 con cui il Fondo delle risorse decentrate parte variabile per l'anno 2021 ha fornito indirizzo, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 557, della Legge 296/2006 e dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25.5.2017 n. 75 ed inoltre nei limiti della Previsione del Bilancio 2021, per l'incremento del fondo con la somma di complessivi € 9.700,00 finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) per un importo pari ad € 2.200,00 finalizzato al conseguimento degli obiettivi correlati all'assistenza e supporto tecnico alle attività istituzionali dell'Amministrazione e agli interventi per la sicurezza del territorio a fronte di eventi imprevedibili e urgenti;
- b) per un importo pari ad € 2.600,00= finalizzato al conseguimento dell'obiettivo concernente l'inaugurazione di Palazzo Vaccari a ritrovata sede municipale;
- c) per un importo pari ad € 900,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato al Centenario di Andrea Zanzotto;
- d) per un importo pari ad € 1.200,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato all'avvio della piattaforma PagoPA e della sua integrazione nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;
- e) per un importo pari ad € 1.400,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato all'invio dei calcoli e dei modelli F24 per il versamento dell'IMU 2021 ai contribuenti di Pieve di Soligo;
- f) per un importo pari ad € 600,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato all'allineamento delle iscrizioni nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) a seguito trascrizione atti di Stato Civile provenienti dall'estero;
- g) per un importo pari ad € 800,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato alla sistemazione e riordino del mercato comunale settimanale;



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

Atteso che le sopracitate somme sono state rideterminate sulla base dell'effettiva disponibilità di risorse variabili come segue:

- a) € 2.128,00 finalizzato al conseguimento degli obiettivi correlati all'assistenza e supporto tecnico alle attività istituzionali dell'Amministrazione e agli interventi per la sicurezza del territorio a fronte di eventi imprevedibili e urgenti;
- b) per un importo pari ad € 2.514,00= finalizzato al conseguimento dell'obiettivo concernente l'inaugurazione di Palazzo Vaccari a ritrovata sede municipale;
- c) per un importo pari ad € 870,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato al Centenario di Andrea Zanzotto;
- d) per un importo pari ad € 1.160,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato all'avvio della piattaforma PagoPA e della sua integrazione nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;
- e) per un importo pari ad € 1.354,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato all'invio dei calcoli e dei modelli F24 per il versamento dell'IMU 2021 ai contribuenti di Pieve di Soligo;
- f) per un importo pari ad € 580,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato all'allineamento delle iscrizioni nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) a seguito trascrizione atti di Stato Civile provenienti dall'estero;
- g) per un importo pari ad € 774,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato alla sistemazione e riordino del mercato comunale settimanale;

Atteso che le risorse variabili ammontanti ad € 45.551,86 sono quindi così suddivise:

Risorse variabili soggette al limite (€ 11.060,00)

€ 9.380,00	art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b) del CCNL 21.05.2018
€ 1.680,00	art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b) del CCNL 21.05.2018 (incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi sanzioni C.d.S. di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21.05.2018

Risorse variabili non soggette al limite (€ 34.491,86)

€ 14.533,12	art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.05.2018
€ 19.535,00	art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.05.2018
€ 423,74	art. 67, comma 3, lettera e) del CCNL 21.05.2018

Ritenuto di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL del comparto funzioni locali del 21.5.2018, comprensivo degli importi variabili, integrati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, come da prospetto allegato sub A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che nel bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 30 marzo 2021, e successive variazioni, risultano iscritte le predette somme inerenti il salario accessorio del personale dipendente, i relativi contributi a carico dell'ente e l'Irap;

Dato atto che il fondo così costituito, rispetta limite imposto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 adeguato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

Ricordato che, come previsto all'art. 15, comma 5 del CCNL del comparto funzioni locali del 21.5.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 106.175,20 oltre agli oneri riflessi, sono corrisposte a carico del bilancio dell'Ente;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4 ed, in particolare, l'allegato n. 4/2 in base al quale la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo; alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

Atteso che prima della definitiva sottoscrizione del contratto integrativo, si procederà all'acquisizione della certificazione del Revisore dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, sulla scorta delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria di cui al comma 3-sexies del medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di procedere, per quanto in premessa esposto, alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL del comparto funzioni locali del 21.5.2018, comprensivo degli importi variabili, integrati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, come da prospetto allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che nel bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 30 marzo 2021, e successive variazioni, risultano iscritte le predette somme inerenti il salario accessorio del personale dipendente, i relativi contributi a carico dell'ente e l'Irap;
2. di precisare che tra le risorse di cui al comma 3, lett. c) del CCNL 21.5.2018, rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge, rientrano:
 - gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, che, sulla base della delibera n. 6/SEZAUT/2018/QMIG Corte Conti Sezioni Riunite devono



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

- ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017;
- i compensi all'avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 del CCNL 14.09.2000, anch'essi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017;
3. di dare atto che il fondo di cui al punto 1 è costituito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL del comparto funzioni locali del 21.5.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 106.175,20 oltre agli oneri riflessi, sono corrisposte a carico del bilancio dell'Ente;
 5. di stabilire che prima della definitiva sottoscrizione del contratto integrativo, si procederà all'acquisizione della certificazione del Revisore dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, sulla scorta delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria di cui al comma 3-sexies del medesimo articolo;
 6. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", delle informazioni relative alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Tomasi Angela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Il responsabile di procedimento: Corbanese Monica *



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE n. 679 del 17-11-2021
(Rif. prop. 672)

Oggetto: **COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - ANNO 2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 17-11-2021 (art. 183 comma 7 D.Lgs. 267/2000).

() per la motivazione indicata con nota:*

Il Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario
Ferracin Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
